



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente/Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2008/0068738

Treviso, 09/07/2008


Pratica. N° 2007/1871

Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779)

Resp. Istruttoria: Cinzia Segala (0422 656952)

OGGETTO: Ditta Zannoni Scavi di Zannoni Marcello & C. snc - Sernaglia della Battaglia - Autorizzazione esercizio impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti : art. 210, 270 e 271 del D.Lgs. 152/06

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



Spett.le ZANNONI SCAVI DI ZANNONI MARCELLO
& C. S.N.C.
VIA MARCONI 27
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

e p.c.

Spett.le Comune di SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Viale Trento e Trieste, 27/a
31100 Treviso (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Baciocchi, 9
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

Alla REGIONE VENETO
Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.


Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dot. CARLO RAPICAVOMI



Atto TOANT3	
Settore T	Ambiente/Pianificazione Territoriale
Servizio AU	Ecologia e ambiente
U.O. 0030	Rifiuti e Cave
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo
C.d.R. 0023	Ecologia ed Ambiente
Autorizzazione impianto	
N. Reg. Decr.	491/2008 Data 9/07/2008
N. Protocollo	68705/2008 1
Oggetto: Ditta Zannoni Scavi di Zannoni Marcello & C. snc	
Sernaglia della Battaglia-Autorizzazione esercizio	
impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi	
inerti - artt. 210, 270 e 271 del D.lgs 152/06	
IL DIRIGENTE	
VISTA la richiesta della ditta Zannoni Scavi di Zannoni	
Marcello & C. snc (C.F.02494370261), con sede legale in	
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA via Marconi 27, datata	
03.07.2006, assunta al prot.n.45293 del 06.07.2006, di	
autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006,	
di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi	
ed inerti sito in SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, via Campagna,	
in esercizio in regime di comunicazione (iscrizione al n.	
559 del registro provinciale ai sensi degli artt. 31 e 33	
del D.Lgs. 22/97);	
VISTE la nota del 15.05.2007 prot. 43951 e la nota del	



28.12.2007 prot. 114975 con cui questa Amministrazione ha
chiesto integrazioni;
VISTA la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta
con note assunte al protocollo n. 93431 del 17.10.2007 e n.
43746 del 21.04.2008;
VISTE le relazioni istruttorie dei competenti uffici
provinciali datate 06.06.2008, 12.06.2008 e 17.06.2008;
CONSIDERATO che la ditta intende realizzare nell'area una
piazzola di conferimento pavimentata in calcestruzzo,
anziché con fondo tipo discarica come richiesto dal Comune
di Sernaglia della Battaglia;
RITENUTO che eventuali modifiche apportate alla piazzola di
conferimento, così come definita nella documentazione
progettuale inoltrata all'Amministrazione Provinciale con
note assunte al protocollo n.93431 del 17.10.2007 e n.43746
del 21.04.2008, debbano essere riportate nel certificato di
collaudo funzionale, accompagnate da relazione tecnica ed
elaborati planimetrici di descrizione;
CONSIDERATO che dagli elaborati progettuali presentati
risulta che la ditta intende realizzare un sistema di
raccolta-accumulo delle acque reflue industriali dilavanti
il rifiuto sopra platea, mentre le acque meteoriche cadenti
sulla platea in assenza di rifiuto sono deviate dal
pozzetto by-pass e indirizzate sul suolo;
RITENUTO pertanto di autorizzare in linea tecnica la



realizzazione del suddetto impianto costituito, fermo
restando che dalle stesse non si originino scarichi
soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06
DATO ATTO che l'attivazione dello scarico dalla vasca a
tenuta per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti il
rifiuto sopra platea, potrà avvenire solamente a seguito di
una specifica autorizzazione di questa Amministrazione da
rilasciarsi su istanza della ditta;
VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, che prescrive per
le attività di recupero di rifiuti la presentazione di una
polizza assicurativa della responsabilità civile
inquinamento e una fidejussione bancaria o assicurativa, a
garanzia dei costi di recupero o smaltimento di rifiuti e
dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle
installazioni;
CONSIDERATO che la D.G.R.V. 2528/1999, alla lettera B)
prevede di sottoporre a rivalutazione ISTAT del costo della
vita l'ammontare delle somme garantite con la polizza
fideiussoria;
CONSIDERATO che l'importo originariamente previsto in base
alla DGRV 2528/1999 di 103,29 Euro/tonnellata, per rifiuti
presenti nell'impianto in parola, debba essere rivalutato
al 31.12.2007 a 124,00 Euro/tonnellata;
RITENUTO che i costi del ripristino ambientale possano
essere quantificati pari a 17.100 euro, come descritto



nella relazione istruttoria del 12.06.2008;
RITENUTO che il valore della polizza fideiussoria debba
essere di 426.300,00 Euro
(quattrocentonoventiseimilatrecento/00 €), comprensivo
anche dei costi di ripristino stimati in 17.100,00
(diciassettemilacento/00 euro);
RITENUTO di rilasciare un'unica autorizzazione
ricomprensiva l'attività di gestione dei rifiuti e le
emissioni diffuse;
VISTA la DGRV 2528/1999, la L.R. 3/2000, la DGRV 2966/2006;
VISTO il DM 5/02/1998 come modificato dal DM 186/2006;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTI la L. 447/1995, il DPCM 1 marzo 1991 e il Dpcm 14
novembre 1997;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 - La ditta Zannoni Scavi di Zannoni Marcello & C.
snc (C.F.02494370261), con sede legale in SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA in via Marconi 27, è autorizzata, ai sensi
dell'art. 210 e degli artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006,
alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi inerti sito nel comune di SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA, via Campagna, catastalmente individuato al
foglio n. 14, mappali 129, 145 e 146. La presente



autorizzazione ha validità di dieci anni.

ART. 2 - Presso l'impianto possono essere conferiti

esclusivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi

inerti:

101311 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a

base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e

101310;

170101 - Cemento;

170102 - Mattoni;

170103 - Mattonelle e ceramiche;

170904 - Rifiuti misti dall'attività di costruzione e

demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901,

170902, 170903;

ART. 3 - La ditta è autorizzata a svolgere la messa in

riserva (R13) funzionale alle operazioni di recupero e

l'attività di recupero (R5) di rifiuti inerti speciali non

pericolosi per la produzione di materie prime secondarie

per l'edilizia, mediante fasi meccanicamente e

tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,

selezione granulometrica e separazione della frazione


metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento

di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea

e selezionata. Le materie prime secondarie saranno

destinate alla realizzazione di riempimenti, di reinterri,

di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e portuali,





piazzali industriali, con eluato conforme a quanto previsto
in all.3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed aventi
caratteristiche di cui alla circolare del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005
n. UL/2005/5205 e s.m.i..

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettano i
requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e
come tali gestiti.

ART. 4 - La Ditta deve gestire l'impianto secondo il lay-
out impiantistico di cui alla documentazione trasmessa con
note del 01/10/2007 prot.n.93431 del 17.10.2007 e del
17/04/2008 prot.n.43746 del 21.04.2008 ed allegata al
presente provvedimento, nonché nel rispetto dell'art. 178
del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

1) la ditta deve adeguare l'impianto al lay-out
impiantistico e alla documentazione progettuale di cui alle
note del 01/10/2007 prot.n.93431 del 17.10.2007 e del
17/04/2008 prot.n.43746 del 21.04.2008 nonché alle
prescrizioni del presente decreto entro 90 giorni dal
ricevimento del presente atto;

2) dell'avvenuto adeguamento la ditta deve dare
comunicazione trasmettendo la documentazione di cui al
seguente punto 3) entro 90 giorni dal ricevimento del
presente atto;

3) la ricezione ed il trattamento dei rifiuti secondo il



nuovo lay-out impiantistico può avere inizio una volta
presentata la seguente documentazione:
a) la dichiarazione di fine lavori del direttore lavori;
b) una planimetria del lay-out impiantistico in cui risultino
univocamente ed inequivocabilmente indicata:
• la posizione dei cassoni destinati all'accumulo del
rifiuto esitato dalle operazioni di selezione e
cernita;
• la definizione di un'area di deposito dei rifiuti
trattati ma in attesa delle verifiche analitiche;
c) l'integrazione del piano di sicurezza in cui risultino
chiarite le procedure atte a mitigare e gestire i rischi
derivanti dalla eventuale generazione di spanti e
colaticci, così come richiesto nel corso dell'incontro
istruttorio del 18.12.2007;
d) il certificato di collaudo funzionale, in particolare
eventuali modifiche apportate alla piazzola di
conferimento, così come definita nella documentazione
progettuale inoltrata all'Amministrazione Provinciale
con note assunte al protocollo n.93431 del 17.10.2007 e
n.43746 del 21.04.2008, devono essere riportate nel
certificato di collaudo funzionale, accompagnate da
relazione tecnica ed elaborati planimetrici di
descrizione;
e) le garanzie finanziarie di cui all'art.8 del presente



	provvedimento;	
	f) la nomina del tecnico responsabile dell'impianto di	
	trattamento/recupero rifiuti;	
	4) dalla data di presentazione della documentazione di cui	
	al precedente punto 3) la ditta è cancellata dal Registro	
	Provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero	
	di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 31 e 33 del	
	D.Lgs. 22/97 (ora artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006);	
	5) sino alla cancellazione dal registro la Ditta deve	
	operare in conformità al regime transitorio previsto per le	
	ditte richiedenti il passaggio da procedura semplificata ad	
	ordinaria come da D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006. Il	
	termine ultimo del regime transitorio è comunque quello	
	disposto dal precedente punto 2); scaduto tale termine la	
	ditta deve comunque intendersi cancellata dal registro	
	provinciale delle ditte operanti in procedura semplificata	
	e deve sospendere la ricezione ed il trattamento dei	
	rifiuti sino alla presentazione della documentazione di cui	
	al punto 3);	
	6) la quantità massima di rifiuti conferibili e trattabili	
	nell'impianto nell'arco dell'anno è 5000 ton, pari a 3333	
	mc, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc;	
	7) la quantità massima di rifiuti presente istantaneamente	
	in impianto è di 3300 ton pari a 2200 mc circa adottando un	
	peso unitario di volume di 1,5 ton/mc; tale quantità è	



PROVINCIA DI TREVISO

comprensiva anche dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero; inoltre, la ripartizione tra i rifiuti pre-trattamento e post-trattamento deve rispettare quanto segue:


- rifiuti da trattare al massimo 1800 ton pari a 1200 mc adottando un peso unitario di volume di 1,5 tonn/mc;
- rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche al massimo 1500 ton pari a 1000 mc adottando un peso unitario di volume di 1,5 tonn/mc;

8) la quantità massima di rifiuti trattati giornalmente è di 525 ton;

9) l'altezza dei cumuli di rifiuti, di materiale lavorato e di materia prima seconda generata dal trattamento rifiuti deve essere mantenuta inferiore o uguale al piano campagna circostante;

10) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;

11) tutti i rifiuti in ingresso devono essere accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto (conforme al modello di cui all'allegato I del presente provvedimento) compilata e sottoscritta dal produttore e/o da verifiche analitiche che ne attestino la non pericolosità e la natura inerte (tra





cui il test di cessione). La scheda, complementare al
formulario di trasporto, deve essere conservata in
impianto. Qualora l'impianto accerti, in fase di ricezione,
una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione
di accompagnamento al rifiuto e/o nel formulario oppure
ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul
rifiuto, il rifiuto deve restare confinato nell'area di
conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni
analitiche. Qualora, a seguito delle verifiche analitiche,
il rifiuto non sia classificabile come non pericoloso ed
inerte, e quindi non si possa escludere il rischio di
rilascio di sostanze nocive per l'ambiente, esso deve
essere restituito al produttore ovvero inviato ad idoneo
impianto di recupero/smaltimento;
12) deve essere sempre presente idonea cartellonistica che
permetta il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti,
dei rifiuti in attesa di omologazione quali MPS, dei
rifiuti esitati dalle operazioni di recupero e destinati ad
altro idoneo impianto, delle materie prime seconde;
13) presso l'impianto devono essere utilizzati i soli
macchinari previsti da progetto;
14) i rifiuti, derivanti dalle operazioni di recupero,
devono essere depositati in cassoni e/o contenitori a
tenuta, coperti a fine lavorazione e comunque atti a
preservare il contenuto dal dilavamento meteorico;



- 15) i rifiuti conferiti in impianto devono essere gestiti per partite, le cui caratteristiche sono determinate secondo le seguenti modalità:
- a) la partita deve essere composta da rifiuti compatibili con la tipologia, anche se derivanti da produttori diversi e/o conferimenti successivi;
 - b) ogni partita deve essere tenuta distinta e delimitata;
 - c) ciascuna partita deve essere univocamente determinata tramite numerazione progressiva;
 - d) la partita deve essere dichiarata chiusa al momento di avviarla alle operazioni di recupero (macinatura, vagliatura e selezione granulometrica);
 - e) per ciascuna partita chiusa deve essere tenuta traccia dei codici, delle provenienze e dei quantitativi dei rifiuti in essa contenuti; deve infine essere tenuta traccia del quantitativo complessivo di rifiuti costituenti la partita;
 - f) non è consentita l'aggiunta di ulteriore materiale ad una partita chiusa;
 - g) il rifiuto appartenente ad una partita non ancora chiusa non può essere avviato al recupero né uscire dall'impianto;
 - h) il rifiuto in ingresso all'impianto e destinato direttamente alla lavorazione, senza subire alcuna operazione di messa in riserva, deve costituire una




partita a sé stante;

i) il rifiuto lavorato in attesa di omologazione come materia prima seconda e le materie prime seconde devono essere individuate in partite; tali partite possono essere generate anche dalla lavorazione di rifiuti gestiti per partite diverse; le partite di rifiuto lavorato e della materia prima seconda devono essere tenute distinte e delimitate, univocamente determinate con numerazione progressiva, per ciascuna di esse deve essere indicato da quali partite di rifiuti si generano, e sulle quali devono essere eseguite le analisi di cui all'allegato 3 del DM 5.02.1998, nonché quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205; le partite devono, in ogni caso, avere dimensione massima di 1000 mc.;

16) il deposito di materiale inerte in natura e di terre che esulano dall'attività di recupero rifiuti, è consentito all'interno dell'area dell'impianto, esclusivamente nelle zone individuate come da tav.01 allegata alla nota del del 17/04/2008 prot.n.43746 del 21/04/2008, purché:

a) sia assicurata la non commistione fra i rifiuti e tali materiali;

b) sia posta in essere idonea cartellonistica per il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti da tali



materiali;

17) i valori limite delle sorgenti sonore provenienti dall'impianto in attività devono rispettare i limiti previsti dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali.

ART.5 - La ditta è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni:

1) l'area dedicata all'attività di stoccaggio inerti, frantumazione inerti, stoccaggio materiale frantumato e movimentazione del frantumato deve essere dotata di barriera arborea con essenze sempreverdi o a foglie persistenti, ovvero argini, di altezza adeguata, comunque non inferiore all'altezza dei cumuli, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti e limitare le emissioni diffuse di polveri;

2) la pavimentazione delle strade e dei piazzali, percorsi da mezzi di trasporto e d'opera, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri che devono quindi essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione;

3) al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di



stoccaggio del materiale, deve essere installato un apposito impianto fisso o mobile di irrorazione per bagnare i piazzali e le strade di accesso all'area di lavoro fonte di emissioni polverulente;

4) le operazioni di frantumazione devono essere dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;

5) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

6) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

ART.6 - La ditta Zannoni Scavi di Zannoni Marcello & C. snc è autorizzata, in linea tecnica, alla realizzazione ed all'esercizio del sistema di raccolta-accumulo delle acque reflue industriali dilavanti la piazzola di conferimento.

1) l'avvio del sistema è subordinato alla presentazione alla Provincia della documentazione di cui all'ART.4 p.to 4



del presente atto e del certificato di regolare esecuzione dell'opera;

2) la pulizia e la manutenzione della vasca di raccolta-accumulo delle acque reflue industriali di prima e seconda pioggia devono essere effettuate regolarmente ed a sistema fermo. In particolare la vasca deve essere mantenuta in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi possa pregiudicare l'efficacia del sistema a ciclo chiuso. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;

3) è vietato immettere nel sistema di collettamento, raccolta e accumulo, reflui diversi da quelli previsti nel progetto;

4) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento della vasca di raccolta-accumulo delle acque reflue industriali deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;

5) le acque reflue industriali raccolte nella vasca, potranno essere riutilizzate esclusivamente per la bagnatura del materiale posto sulla piazzola di conferimento e/o portate a smaltimento tramite ditta autorizzata;



6) la ditta in presenza di rifiuto sopra la platea deve chiudere il by-pass in modo da accumulare l'acqua meteorica cadente sulla stessa nella vasca di raccolta;

7) il recapito sul suolo delle acque di dilavamento può avvenire solo in assenza di rifiuti sulla platea e purché non vi sia materiale potenzialmente in grado di essere trascinato al corpo recettore;

8) l'attivazione dello scarico della vasca di raccolta-riutilizzo delle acque reflue industriali di prima pioggia è subordinato al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di apposita autorizzazione previo inoltre della relativa istanza.

ART. 7 - La ditta deve lasciare indenne la Provincia di Treviso da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dai lavori di adeguamento e dall'esercizio dell'impianto approvato in linea tecnica con il presente provvedimento.

ART. 8 - La ditta deve fornire una polizza fideiussoria avente validità sino almeno al 31.01.2019 e di importo almeno pari a 426.300,00 Euro (quattrocentonovantiseimilatrecento/00 €) e stilata secondo il fac-simile scaricabile dal seguente indirizzo internet http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9.

La ditta deve, inoltre, produrre polizza di responsabilità



civile inquinamento pari almeno a 516.500,00 Euro

(cinquecentosedicimilacinquecento/00 Euro) con validità

sino almeno al 31.07.2018.

ART. 9 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - Il presente atto, poiché rilasciato ai sensi degli articoli 210, 270 e 271 del D.Lg. 152/2006, non sostituisce visti pareri e concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della realizzazione e gestione delle opere previste nel progetto.

Pertanto la presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, di competenza di altri Enti.

L'attività della ditta deve avvenire nell'osservanza della vigente normativa antincendio; devono essere pertanto adottati i criteri di sicurezza e acquisite le autorizzazioni previste dalla vigente normativa antincendio.



ART. 12 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000. Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 13 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.

ART.14 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Sernaglia della Battaglia, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco Veneto e affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Carlo MARICAVOLI





ALLEGATO I AL D.D.P. 491/2008 DEL 09.07..2008

DITTA ZANNONI SCAVI & C. S.N.C DI ZANNONI MARCELLO – SEDE LEGALE SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, VIA MARCONI 27 - SEDE IMPIANTO SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, VIA CAMPAGNA

FAC-SIMILE SCHEDA DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (da conservarsi in impianto)

1. DESCRIZIONE RIFIUTO

1.1.Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
1.2.Descrizione del rifiuto	
1.3.Stato fisico	<input type="checkbox"/> 1.3.1.Solido <input type="checkbox"/> 1.3.2.Solido polverulento <input type="checkbox"/> 1.3.3.Liquido <input type="checkbox"/> 1.3.4.Fangoso palabile
1.4.Provenienza	<p>1.4.1.Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni contaminate da sostanze/preparati/materiali pericolosi/non inerti inorganici o organici SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>1.4.2.Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con sostanze/preparati/materiali pericolosi/non inerti inorganici o organici SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>1.4.3.Il rifiuto proviene da cantieri/aree sottoposte a procedura di bonifica ex D.Lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>1.4.4.Il rifiuto proviene da impianto di trattamento rifiuti, attività All. B e/o C Parte IV D.lgs.152/06 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
NB: Allegare VERIFICHE ANALITICHE e compilare SEZIONE 3 se si è risposto con uno o più SI al punto precedente	
1.5.Quantitativo stimato complessivo rifiuto da conferirsi in impianto	

2.ORIGINE DEI RIFIUTI

2.1 <input type="checkbox"/> impianto di trattamento rifiuti (Allegare copia dell'autorizzazione)	
Estremi autorizzazione:	
Attività All. B e/o C D.lgs. Parte IV 152/06	
Nominativo titolare autorizzazione	
P.IVA	
Sede legale	
Sede impianto	
2.2 <input type="checkbox"/> cantiere di costruzione, scavo e/o demolizione	
Comune	
Indirizzo	
Destinazione d'uso dell'edificio/area	
Oggetto dei lavori:	



<input type="checkbox"/>	2.2.1. Costruzione / Manutenzione / demolizione / scavo edificio civile e/o pubblico (specificare)	
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Costruzione / Manutenzione / demolizione / scavo edificio industriale (specificare)	
<input type="checkbox"/>	2.2.3. Costruzione / Manutenzione / demolizione / scavo attività commerciale (specificare)	
<input type="checkbox"/>	2.2.4. altro (specificare)	

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA GENERATO I RIFIUTI

Descrizione del processo che ha generato i rifiuti	
Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti	
Descrizione del processo di pre-trattamento (se presente)	
Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo di pre-trattamento rifiuto (se presente)	
Descrizione delle eventuali operazioni preliminari di asportazione dei rifiuti pericolosi da demolizione (es: eternit, serbatoi gasolio, etc.)	

4. IDENTIFICAZIONE CONFERITORE

<input type="checkbox"/>	Produttore/detentore
<input type="checkbox"/>	intermediario senza detenzione
<input type="checkbox"/>	altro (specificare)

Demoninazione / Ragione Sociale	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
P.IVA e/o C.F	
n° tel. ed e-mail	



Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____,
residente in _____,
via _____,
in qualità di legale rappresentante della ditta _____
_____ (come identificata nella sezione 4)

~~DICHIARA ED ATTESTA~~
(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

la conformità a quanto descritto nelle sezioni da 1 a 5 della presente scheda dei rifiuti da conferire presso l'impianto ubicato

a _____,
via _____,
della ditta _____,
con sede legale _____,
via _____,
_____, autorizzato con DDP _____,
rilasciato dalla Provincia di Treviso.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore